

TAR Palermo 14/07/1997 n. 1213

legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.5

Se gli atti prodromici all'indizione di una gara d'appalto (scelta dell'area sulla quale realizzare l'opera, incarico per la redazione del progetto ed approvazione dello stesso) si inseriscono in un complesso procedimento finalizzato all'esecuzione dell'opera, non può rilevarsi che non sempre l'approvazione di un progetto sfocia in un appalto, ben potendosi prescegliere un modo di esecuzione (secondo la dizione contenuta nell'art. 189 O.r.e.l. Sicilia) ben diverso, quale quello in economica, che consente all'Amministrazione di provvedere direttamente al compimento di un'opera pubblica tramite i propri uffici e il proprio personale (art. 67 R.D. 25 maggio 1895 n. 350); pertanto, la delibera approvativa del progetto, stante la detta autonomia, si sottrae in genere al controllo, con esclusione dei casi in cui essa integra o modifica il contratto attraverso l'atto di sottomissione dell'Impresa alle variazioni intervenute, in quanto, allora, va ad incidere sulla materia contrattuale, espressamente prevista dall'art. 15 L. reg. sic. 3 dicembre 1991 n. 44.